



**COMUNE DI USMATE VELATE**  
**Provincia di Monza e della Brianza**  
*Corso Italia n. 22*  
20040 USMATE VELATE  
Cod.Fisc.01482570155

# **REGOLAMENTO COMUNALE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 3 del 15/02/2010**

## INDICE

### TITOLO 1.1.- AMBITO DI COMPETENZA

Art. 1 - Natura ed Ambito di Applicazione del Regolamento

Art. 2 - Rinvio delle Disposizioni di Legge

### TITOLO 1.2.- DEFINIZIONI

Art. 3 - -Terminologia

### TITOLO 1.3.- MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

Art. 4 - Rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

Art. 5 - Domanda di autorizzazione per l'esercizio del Commercio su aree pubbliche

Art. 6 - Verifica annuale

Art. 7 - Carta d'Esercizio

Art. 8 - Subingressi

### TITOLO 1.4.- ARTICOLAZIONE MERCEOLOGICA DELLE ATTIVITA'

Art. 9 - Settori Merceologici

Art. 10 - Estensione delle Merceologie Vendibili

Art. 11 - Abbinamenti di Diversi Settori Merceologici

Art. 12 - Limitazioni e Divieti alla Vendita di Prodotti Particolari

Art. 13 - Tipologie Merceologiche

Art. 14 - Ubicazione dei Mercati

Art. 15 - Orario

Art. 16 - Modalità di accesso e sistemazione delle attrezzature di vendita

Art. 17 - Regolazione della circolazione veicolare e pedonale

Art. 18 - Modalità di assegnazione giornaliera dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati

Art. 19 - Modalità di registrazione delle presenze e delle assenze degli operatori

Art. 20 - Spostamento, trasferimento o ristrutturazione dei Mercati

Art. 21 - Modificazione del posteggio

Art. 22 - Modalità e divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita

Art. 23 - Canone occupazione suolo pubblico

Art. 24 - Decadenza e revoca delle concessioni di posteggio

Art. 25 - Scambio di posteggio

Art. 26 - Norme Igienico Sanitarie

Art. 27 - Sanzioni

### TITOLO 1.5 - FIERE

Art. 28 - Istituzione delle Fiere

Art. 29 - Assegnazione dei posteggi nelle Fiere

Art. 30 - Domanda di assegnazione di posteggio nella Fiera

### TITOLO 1.6-COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Art. 31 - Definizione

Art. 32 - Limitazioni

# DISPOSIZIONI GENERALI

## TITOLO 1.1. AMBITO DI COMPETENZA

### Art. 1 - Natura ed Ambito di Applicazione del Regolamento

#### Il presente Regolamento disciplina:

- Le modalità di rilascio di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche su posteggi dati in concessione (ex tipo "A" di cui alla L.R. 15/00) a soggetti che intendono operare su posteggi siti in questo Comune.
- Le modalità di assegnazione in concessione dei posteggi ai soggetti di cui al punto precedente.
- Le modalità di rilascio di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante (ex tipo "B" di cui alla L.R. 15/00) ai soggetti residenti o avente sede legale in questo Comune.
- Le modalità di svolgimento dell'attività itinerante sul territorio comunale.
- Le modalità di svolgimento dell'attività sui posteggi dati in concessione.

#### Le norme del presente Regolamento non si applicano:

- Allo svolgimento di attività su aree pubbliche diverse dal commercio al dettaglio di cui all'art. 28 del D.Lgs. 114/98 (edicole, somministrazione svolta su aree pubbliche in chioschi che consentano l'accesso al pubblico al loro interno, attività espositive, artigianali, ecc.).
- Allo svolgimento di attività nell'ambito di fiere definite ai sensi dell'Art. 27, comma 1 e della L.R. 15/00 s.m.i. (per le quali andrà redatto apposito Regolamento).
- Allo svolgimento di attività nell'ambito di fiere definite ai sensi della L.R. 30/02 e successive modificazioni.

### Art. 2 - Rinvio alle disposizioni di legge

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si intendono richiamate le disposizioni di legge vigenti in materia con particolare riferimento alla L.R. n. 15/00 e successive modifiche ed alle direttive regionali di programmazione del commercio su aree pubbliche.

## TITOLO 1.2. DEFINIZIONI

### Art. 3 - Terminologia

Nella presente normativa, ove non si utilizzi la descrizione analitica di una legge o articolo di normativa, o la denominazione estesa utilizzata nelle leggi, si farà riferimento alla seguente terminologia:

#### **A): NORMATIVE DI RIFERIMENTO:**

- **Decreto Riforma del Commercio** o semplicemente **DECRETO**: Il D.Lgs. 31/03/98 n° 114 "Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della Legge 15/03/97 n° 59".
- **Legge Regionale (L.R.)**: La Legge della Regione Lombardia n° 15 del 21/02/2000 "Norme in Materia di Commercio al Dettaglio su Aree Pubbliche" e "Primi Indirizzi Regionali di Programmazione del Commercio al Dettaglio su Aree Pubbliche" e relative modifiche e integrazioni.

- **Indirizzi Regionali** La Delibera di Giunta Regionale n° VIII/8570 del 03/12/2008 **“Determinazioni in Merito all’individuazione delle Aree Mercatali e Fieristiche (art. 4, comma 2, L.R. n° 15/2000)”**.

B): **VARIE:**

- **Posteggio o Banco:** la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all’operatore autorizzato all’esercizio dell’attività commerciale.
- **Mercato:** l’area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno e destinata all’esercizio dell’attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l’offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l’erogazione di pubblici servizi.
- **Fiera:** la manifestazione caratterizzata dall’afflusso, nei giorni stabiliti e comunque con frequenza diversa da quella dei mercati (uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese), sulle aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche.
- **Posteggi Isolati:** le aree di cui il Comune abbia la disponibilità, sulle quali siano individuati fino a 3 posteggi, destinata all’esercizio dell’attività commerciale e di somministrazione di bevande per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese.
- **Mercato Straordinario:** l’edizione aggiuntiva, per massimo 12 giornate, di un mercato già istituito, con la presenza degli operatori già concessionari di posteggio.
- **Spunta:** il complesso delle attività giornaliere di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dai concessionari di posteggio.
- **Somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica:** l’attività di vendita di prodotti alimentari effettuata unitamente alla predisposizione di attrezzature idonee a consentire il consumo immediato dei prodotti acquistati.
- **Produttore Agricolo:** il soggetto che effettua la vendita dei prodotti del proprio fondo ai sensi della L. 59/63.

### **TITOLO 1.3. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’**

#### **Art. 4 - Rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche**

L’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone e/o capitale regolarmente costituite secondo le norme vigenti. Condizioni per il rilascio dell’autorizzazione è il possesso dei requisiti di cui all’art. 1 bis L.R. 8/8.

La competenza per il rilascio delle autorizzazioni, delle concessioni/autorizzazioni di posteggio, al ricevimento ed evasione di reclami o ricorsi in materia, nonché a corrispondere gli eventuali scritti difensivi sono attribuite al Funzionario Responsabile dell’Ufficio Commercio in esecuzione delle disposizioni e programmazione contenute nel presente Regolamento.

La competenza per la vigilanza ed il controllo delle attività di mercato è demandata alla Polizia Locale che è altresì autorizzata ad emettere i provvedimenti relativi alle inosservanze.

La competenza per quanto inerente l’applicazione della COSAP è demandata all’Ufficio Tributi, con riferimento alle occupazioni in forma permanente nelle aree mercatali, al Servizio di Polizia Locale per quelle in forma temporanea.

L’attività può essere svolta in forma itinerante o su posteggi.

L’attività svolta su posteggi comporta il rilascio della concessione all’occupazione di suolo pubblico; autorizzazione e concessione possono essere unificati in un unico provvedimento.

La concessione ha validità decennale e si intende automaticamente rinnovabile.

Le autorizzazioni devono essere esibite in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza.

## **Art. 5 - Domanda di autorizzazione per l'esercizio del Commercio su aree pubbliche**

1. La domanda di rilascio di autorizzazione comunale per l'occupazione di posteggi decennali deve essere presentata al Comune entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio e sul sito web del Comune dei dati concernenti il posteggio da assegnare.
2. Nella domanda presentata in bollo l'interessato dichiara:
  - a) i dati anagrafici ed il codice fiscale
  - b) il possesso dei requisiti, morali e professionali, di cui all'art. 5, d.lgs. 114/98
  - c) di non possedere più di un'autorizzazione e concessione di posteggio per il medesimo mercato
  - d) denominazione del mercato, giorno di svolgimento, caratteristiche del posteggio richiesto in concessione
  - e) le tipologie merceologiche richieste
  - f) in caso di richiedente non cittadino di uno Stato dell'Unione Europea: copia del permesso di soggiorno per lavoro.
3. L'autorizzazione è rilasciata in base ad una graduatoria, pubblicata entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, compilata in base ai seguenti criteri di priorità:
  - 1) numero di presenze (giornate in cui l'operatore risulta presente ai fini della graduatoria di spunta, pur senza effettuare attività di vendita) sul mercato
  - 2) anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese
  - 3) anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche, come attestata dal Registro delle Imprese
4. A parità dei predetti titoli, vale la residenza da almeno 5 anni nel Comune di Usmate Velate. In caso di ulteriore parità, vale l'ordine cronologico di consegna della domanda al protocollo del Comune.
5. Contro la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi all'Ufficio competente entro 15 gg. dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa. Su tali istanze il Funzionario Responsabile deve pronunciarsi entro il termine di 15 gg. dalla data di ricevimento dell'istanza e l'esito della pronuncia è pubblicata nel medesimo giorno.
6. L'autorizzazione e la relativa concessione di posteggio vengono rilasciate dal Funzionario Responsabile sulla base della graduatoria formata secondo le modalità sopra citate, entro il termine di 30 gg. dalla pubblicazione della stessa; in caso di revisione della graduatoria, il termine di 30 gg. decorre dalla data di pubblicazione della pronuncia di accoglimento dell'istanza.
7. La domanda di rilascio di autorizzazione per il commercio itinerante deve essere presentata al Comune dalle persone fisiche residenti o dalle Società aventi sede legale nel Comune stesso.
8. Nella domanda, in marca da bollo, l'interessato dichiara:
  - a) i dati anagrafici e il codice fiscale
  - b) il possesso dei requisiti, morali e professionali, di cui all'art. 5, d.lgs. 114/98
  - c) le tipologie merceologiche richieste
  - d) di non possedere altra autorizzazione per il commercio itinerante.
9. L'autorizzazione è rilasciata dal Funzionario Responsabile entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della domanda.
10. L'eventuale diniego dell'autorizzazione per il commercio su area pubblica in forma itinerante deve essere motivato e comunicato all'interessato entro 90 gg. dal ricevimento della domanda; trascorso tale termine la domanda si ritiene accolta.
11. La domanda di concessione per l'occupazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli deve essere presentata al Comune entro 60 gg. dalla pubblicazione all'albo pretorio e sul sito web del Comune dei dati concernenti il posteggio da assegnare.

Nella domanda, presentata in marca da bollo, l'interessato dovrà dichiarare:

  - a) i dati anagrafici e il codice fiscale
  - b) il possesso dello stato di produttore agricolo ai sensi del D. Lgs. 228/2001
  - c) di non possedere altra concessione di posteggio per il medesimo mercato

- d) giorno di svolgimento del mercato e caratteristiche del posteggio richiesto in concessione.
12. La concessione all'occupazione del posteggio, in caso di domande concorrenti, è rilasciata in base ad una graduatoria, pubblicata entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, compilata in base ai seguenti criteri di priorità:
- 1) numero di presenze (giornate in cui il produttore agricolo è risultato presente ai fini dell'assegnazione dei posteggi riservati eventualmente non assegnati, pur senza effettuare attività di vendita) sul mercato
  - 2) anzianità dell'attività di produttore agricolo.
- A parità di predetti titoli, verrà data priorità al produttore che non risulti già titolare di concessione altra concessione stagionale all'interno del medesimo mercato; qualora vi sia ulteriore parità di condizioni, prevarrà l'ordine cronologico di consegna o spedizione della domanda.
13. Contro la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi all'Ufficio competente entro 15 gg. dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa. Su tali istanze il Funzionario Responsabile deve pronunciarsi entro il termine di 15 gg. dalla data di ricevimento dell'istanza e l'esito della pronuncia è pubblicata ne medesimo giorno.
14. La concessione di posteggio viene rilasciata dal Funzionario Responsabile sulla base della graduatoria formata secondo le modalità sopra esposte, entro il termine di 30 gg. dalla pubblicazione della stessa; in caso di revisione della graduatoria, il termine di 30 gg. decorre dalla data di pubblicazione della pronuncia di accoglimento dell'istanza.

Le graduatorie di cui ai punti 3. e 11. hanno validità 3 anni.

## **Art. 6 - Verifica annuale**

Il Responsabile del Settore commercio, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni di categoria e delle CCIA, verifica annualmente, mediante presa d'atto sull'autorizzazione, se il titolare sia in regola con gli obblighi amministrativi, fiscali, previdenziali e assistenziali previsti dalla normativa vigente, sulla base della seguente documentazione:

a) Obblighi amministrativi

Misura camerale aggiornata attestante l'iscrizione attiva al Registro delle Imprese ed autocertificazione del titolare in caso di eventuali variazioni intervenute;

b) Obblighi fiscali

- Ricevuta di presentazione del Modello Unico, verificando che contenga il quadro relativo al reddito d'impresa.
- Copia attestazione attribuzione partita IVA, solamente per le imprese di recente costituzione non ancora sottoposte all'obbligo della presentazione del Modello Unico.

c) Obblighi previdenziali

Iscrizione all'INPS, sia del titolare che degli eventuali collaboratori.

d) Obblighi assistenziali

- Copia del modello unificato inviata al Centro per l'impiego per l'assunzione dei dipendenti.
- Verifica (da codice PIN) della regolare posizione per i collaboratori e/o dipendenti ai fini INAIL.

## **Art. 7 - Carta d'esercizio**

La carta d'esercizio ha finalità di natura identificativa dell'operatore, autorizzato allo svolgimento del commercio su aree pubbliche e non sostituisce i titoli autorizzativi che devono essere esibiti in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza. E' rilasciata per l'esercizio dell'attività svolta nei mercati, nelle fiere ed in forma itinerante. Non è prevista per i titolari di posteggio isolato.

La Carta d'Esercizio può essere compilata direttamente dall'operatore e, a titolo gratuito, anche dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, per ogni operatore anche non iscritto. La stessa deve essere validata, a cura dell'operatore medesimo, da tutti i Comuni in cui si svolge l'attività.

## **Art. 8 - Subingressi**

I subingressi, per atto tra vivi o mortis causa, nella titolarità o nella gestione di un'azienda o di un suo ramo, vanno comunicati al Comune a cura del subentrante.

La comunicazione deve essere fatta entro 4 mesi dall'acquisizione del titolo, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

Il subentrante per causa di morte può comunque continuare provvisoriamente l'attività in attesa del conseguimento dei requisiti purchè questi vengano acquisiti entro i termini di decadenza dell'autorizzazione – 1 anno dalla morte del dante causa – salvo proroga di ulteriori 30 giorni in caso di comprovata necessità.

Il subingresso, in proprietà o gestione, comporta il diritto al rilascio di una nuova autorizzazione a nome del subentrante, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda e che il subentrante sia in possesso dei requisiti di legge.

Il subingresso in un'azienda intestataria di concessione di posteggio comporta di diritto anche al subingresso nella concessione stessa, fino alla sua naturale scadenza.

Il subingresso comporta anche il trasferimento al cedente dei diritti di priorità e delle presenze di spunta.

Questi non possono essere ceduti separatamente dall'autorizzazione o, in caso di attività intestataria di più concessioni di posteggio, dal posteggio a cui fanno riferimento.

In caso di subingresso, il subentrante deve mantenere la tipologia merceologica del posteggio come indicato al successivo art. 15 del presente Regolamento.

## **TITOLO 1.4. ARTICOLAZIONE MERCEOLOGICA DELLE ATTIVITA'**

### **Art. 9 - Settori Merceologici**

Ai sensi dell'Art. 2, comma 6 della L.R. 15/00 s.m.i., l'attività commerciale, e i conseguenti provvedimenti autorizzativi o di comunicazione, sono articolati nei settori merceologici alimentare e non alimentare.

In conformità a quanto disposto all'articolo 26, comma 3, del Decreto n. 114/98, la comunicazione o l'autorizzazione per un intero Settore Merceologico non esime dal rispetto delle normative specifiche in materia di vendita di particolari prodotti quali i prodotti di ottica oftalmica, erboristeria, gli oggetti preziosi, gli articoli sanitari ed ogni altro prodotto la cui vendita necessiti di ulteriori titoli o presupposti oltre a quelli generali previsti dal Decreto.

#### **Merceologie Vendibili negli Esercizi Alimentari.**

Gli esercizi del settore alimentare possono vendere tutti i prodotti alimentari, a condizione che dispongano delle autorizzazioni sanitarie evidentemente prescritti per particolari prodotti o modalità di vendita.

- **Surgelati:** chiunque abbia titolo a vendere al minuto prodotti agricoli ed alimentari comunque conservati ha diritto di porre in vendita, al minuto, qualunque alimento surgelato secondo il disposto dell'art. 1, primo comma, della legge 27/01/1968, n. 32, previo il rispetto delle specifiche prescrizioni sanitarie.
- **Pane:** può essere venduto al minuto, fatte salve le norme igienico sanitarie specifiche, da chiunque abbia titolo a vendere i prodotti del Settore Alimentare.  
La vendita di pane non confezionato, e la relativa affettatura, possono essere effettuate solo in presenza di banchi di esposizione che abbiano le caratteristiche di cui all'Art. 3, comma 3 dell'Ordinanza del Ministero della Sanità del 4 marzo 2002. In mancanza di tali banchi è consentita solo la vendita di pane confezionato all'origine dalla ditta produttrice.

### **Art. 10 - Estensione delle Merceologie Vendibili.**

I soggetti che erano, al momento di entrata in vigore del D.Lgs. 114/98, titolari di autorizzazione per la vendita dei prodotti appartenenti alle tabelle merceologiche di cui all'allegato 5 del D.M. 375/88 e all'art. 2 del D.M. 561/96, hanno diritto a porre in vendita tutti i prodotti compresi nel settore merceologico di appartenenza (alimentare e non alimentare), fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico sanitari e delle eventuali disposizioni concernenti la vendita di determinati prodotti previsti da leggi speciali, nonché delle eventuali limitazioni riferite al singolo banco previste dalla pianta organica dei mercati.

Tale estensione non richiede alcuna formalità da parte del commerciante.

### **Art. 11 - Abbinamenti di Diversi Settori Merceologici.**

Il rilascio di autorizzazioni per entrambi i settori merceologici, o l'aggiunta ad una autorizzazione esistente dell'altro settore merceologico sono sempre possibili nell'ambito dei criteri generali della legge e delle norme specifiche del presente Regolamento, fatte salve le norme igienico-sanitarie e purchè ricorrano tutte le altre condizioni previste dal presente Regolamento.

### **Art. 12 - Limitazioni e Divieti alla Vendita di Prodotti Particolari.**

Sulle aree pubbliche possono essere posti in vendita tutti i tipi di merci, nel rispetto delle relative norme sanitarie e di sicurezza, con le sole eccezioni stabilite dalla legge.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D.Lgs. 114/98, i divieti di vendita su aree pubbliche riguardano:

- Le bevande alcoliche di qualunque gradazione, ad eccezione di quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'Art. 176., comma 1, del Regolamento di esecuzione del TULPS e successive variazioni;
- Le armi e gli esplosivi;
- Gli oggetti preziosi.

Per le armi, esplosivi e preziosi, il divieto riguarda anche l'esposizione.

La vendita su aree pubbliche di strumenti da punta e da taglio, di cui all'Art. 37 del TULPS, è consentita solo ai soggetti titolari dell'apposita licenza di P.S.

### **Art. 13 - Tipologia Merceologiche**

Ai sensi del Paragrafo IV.1, comma 6 degli **Indirizzi Regionali**, nelle Piante Organiche dei Mercati di cui all'**Allegato 1** vengono individuate le tipologie merceologiche di attività previste per ogni singolo posteggio.

Anche in caso di subingresso, l'attività prevalentemente svolta in ogni banco deve essere corrispondente alla tipologia indicata nella pianta organica.

La tipologia merceologica, dato il suo carattere vincolante, deve essere indicata negli atti di concessione dei posteggi.

Per i posteggi esistenti l'annotazione della tipologia sulla concessione andrà effettuata entro la prima operazione di presa d'atto della persistenza dei requisiti di cui al comma 3 bis dell'Art. 2 della Legge Regionale.

La definizione della tipologia merceologica non pone alcuna limitazione all'utilizzazione dell'autorizzazione in forma itinerante, di fiere o di spunta.

## **Art. 14 – Ubicazione dei Mercati**

1. In Usmate Velate i Mercati si svolgono nelle seguenti localizzazioni e nei seguenti giorni:
  - **Mercato di Via Casati a Usmate**  
Il Mercato si svolge ordinariamente nella giornata di LUNEDÌ.  
L'area mercatale è organizzata in n° 54 posteggi (n° 15 sono alimentari, n° 34 non alimentari e n° 5 misti) le cui dimensioni sono indicate nell'allegato 1.1.
  - **Mercato di Via Volta. a Velate**  
Il Mercato, di nuova istituzione, verrà collocato in Via Volta e si svolgerà nella giornata di SABATO.  
L'area mercatale è organizzata in n° 17 posteggi (n° 10 sono alimentari e n° 7 non alimentari) le cui dimensioni sono indicate nell'allegato 1.2.
2. La struttura dei suddetti Mercati è vincolante dal punto di vista del rilascio di nuove autorizzazioni, dei subentri e delle attività di spunta.
3. Gli spazi destinati allo svolgimento dei mercati, ove possibile, saranno delineati con apposita segnaletica, e dovranno individuare:
  - un'area riservata alla vendita da parte di commercianti;
  - un'area prospiciente i banchi di vendita, destinata esclusivamente al traffico pedonale per tutta la durata dell'orario di vendita previsto dal successivo art. 15; in tale periodo, in tali spazi sarà permesso esclusivamente l'accesso a mezzi di soccorso o di pronto intervento;
  - un'area riservata ai produttori agricoli diretti singoli o associati.
4. I Mercati si svolgono secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

## **Art. 15 – Orario**

1. Dal momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento i commercianti su aree pubbliche, titolari di concessioni all'interno delle aree dei Mercati settimanali, devono occupare il proprio posteggio entro le ore 7.45.
2. Gli operatori che utilizzano autobanchi attrezzati devono occupare il proprio posteggio entro le ore 7.30.
3. I funzionari comunali responsabili del servizio di Vigilanza sul Mercato potranno stabilire, per singoli operatori, deroghe o modifiche a tali termini, anche su istanza degli interessati, tenuto conto delle caratteristiche del veicolo utilizzato dall'operatore e dalla localizzazione del posteggio occupato; le eventuali modifiche alle modalità di accesso all'area mercatale dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto all'operatore.
4. Le operazioni di vendita avranno inizio a partire dalle ore 8.00. Ogni forma di vendita dovrà cessare entro le ore 13.30, i posteggi dovranno essere lasciati liberi entro le ore 14.00.
5. Eventuali cambiamenti apportati agli orari così definiti non costituiranno modifica del presente Regolamento.

6. La mancata presenza del titolare del posteggio entro mezz'ora dal termine ultimo fissato al primo comma verrà annotata sull'apposito registro degli operatori titolari di autorizzazione tenuto dalla Polizia Municipale e comporterà l'assegnazione di tale posteggio ad altro operatore secondo le modalità previste dall'art 18. del presente Regolamento.
7. Qualora la giornata di mercato cada in una festività infrasettimanale il Mercato sarà normalmente effettuato, con l'eccezione di Natale, Capodanno e Pasqua. In questi ultimi casi il Sindaco, o un suo delegato, potrà posticipare la data di svolgimento del Mercato stesso.  
Per il periodo natalizio, pasquale ed estivo, il Sindaco, o un suo delegato, può prevedere lo svolgimento di Mercati straordinari o prolungati, quale edizione aggiuntiva di un Mercato che si svolge in giorni diversi ed ulteriori, rispetto alla cadenza normalmente prevista.  
Nel Mercato straordinario o prolungato è consentita la presenza degli operatori commerciali normalmente titolari di posteggio, senza ulteriore riassegnazione di posteggio.  
Il Mercato in edizione straordinaria o prolungata sarà effettuato a condizione che sia preventivata la presenza di almeno il 80% degli operatori.  
Non possono essere autorizzati più di 12 mercati straordinari nel corso dell'anno solare.

### **Art. 16 – Modalità di accesso e sistemazione delle attrezzature di vendita**

Ogni singolo operatore, nel rispetto degli orari stabiliti dal presente Regolamento, provvederà all'occupazione del posteggio assegnato evitando di intralciare il flusso pedonale e quello degli automezzi di altri colleghi, lasciando liberi da qualsiasi ingombro gli spazi comuni riservati al passaggio pedonale fra ogni banco.

### **Art. 17 – Regolazione della circolazione veicolare e pedonale**

Al fine di garantire una sicura circolazione pedonale, è vietata all'interno dell'area mercatale la presenza e la circolazione di autoveicoli e motocicli, fatti salvi i casi di emergenza o quelli espressamente autorizzati dal responsabile di mercato.

Non è altresì consentita la circolazione di persone in stato di ubriachezza, di mendicanti e similari, comunque persone che per il loro comportamento intralcino o creino pericolo per la libera circolazione dei frequentatori.

La presenza di giocolieri o saltimbanchi, dei distributori di pubblicità o altre forme di volantinaggio, la propaganda religiosa, politica o sindacale non è ammessa all'interno delle aree in questione, ma è ammessa nella loro prossimità, previa autorizzazione rilasciata dall'Ufficio di competenza.

La presenza di operatori preposti alla promozione di articoli vari, senza possibilità di vendita diretta, è prevista nella misura di n. 1 con cadenza mensile in prossimità dell'area mercatale previa autorizzazione rilasciata dall'Ufficio di competenza, soggetta alla regolarizzazione del pagamento del canone di occupazione suolo pubblico.

### **Art. 18 – Modalità di assegnazione giornaliera dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati**

Entro il 31/12/2009, il responsabile di mercato provvede ad aggiornare la situazione delle presenze temporanee nei mercati, mediante la cancellazione dei nominativi che, nell'arco dell'ultimo triennio, non abbiano fatto registrare almeno la metà delle presenze rispetto al totale delle giornate di effettuazione dei mercati nell'arco del triennio stesso.

Successivamente, al 31/12 di ogni anno la situazione delle presenze temporanee nei Mercati è aggiornata mediante cancellazione dei nominativi che nel corso dell'anno non abbiano fatto registrare almeno la metà delle presenze rispetto al totale delle giornate di effettuazione del mercato.

I posteggi temporaneamente non occupati dai rispettivi titolari, sono assoggettati, dalle ore 8.30, agli operatori presenti in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività che, alla data del 31/12 dell'anno precedente, abbiano richiesto di essere inseriti nella graduatoria di assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi nel mercato.

Le assegnazioni dei posteggi temporaneamente liberi saranno effettuate, nel rispetto dei settori merceologici, con i seguenti criteri di priorità:

- 1) Medesima tipologia merceologica del posteggio temporaneamente libero.
  - 2) Numero di presenze effettive (giornate in cui l'operatore effettua attività di vendita) sul Mercato.
  - 3) Numero di presenze (giornate in cui l'operatore risulta presente ai fini della graduatoria di spunta, pur senza effettuare attività di vendita) sul Mercato.
  - 4) Anzianità dell'attività di commercio, come risultante dal Registro delle Imprese.
1. In caso di autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. a), d.lgs. 114/98, l'operatore potrà essere ammesso alla graduatoria di spunta solo se il titolo autorizzatorio risulti rilasciato da un Comune della Regione Lombardia e previa dichiarazione di non essere titolare, in altro Comune, di altra autorizzazione e concessione di posteggio per la medesima giornata e nel medesimo orario del Mercato per cui si richiede l'ingresso in spunta.
  2. Non potrà essere assegnata temporaneamente l'area in concessione dove si trovino strutture permanentemente ancorate al suolo di proprietà del titolare della concessione.

## **Art. 19 – Modalità di registrazione delle presenze e delle assenze degli operatori**

Trascorso l'orario d'inizio vendite, il responsabile di mercato procede alla verifica dei posteggi temporaneamente liberi provvedendo di seguito alla loro tempestiva assegnazione provvisoria.

Conclusa la giornata di Mercato il responsabile del servizio procederà altresì alla redazione del "Verbale giornaliero di mercato" avendo cura di evidenziare in particolare:

- Le assenze dei titolari di posteggio.
- Le presenze dei partecipanti alla "spunta" ai fini dell'aggiornamento della relativa graduatoria di anzianità.
- Ogni altro fatto che abbia significativamente caratterizzato l'attività di gestione e controllo del Mercato.

## **Art. 20 – Spostamento, trasferimento o ristrutturazione dei Mercati**

1. La ristrutturazione, lo spostamento o il trasferimento in altra sede o in altro giorno lavorativo, dei Mercati di cui al presente Regolamento possono essere disposti dal Comune, sentite le Associazioni di cui la comma 1., art. 10 della Legge Regionale per:
  - a) motivi di pubblico interesse;
  - b) cause di forza maggiore;
  - c) limitazioni e vincoli viabilistici e igienico-sanitari;
2. In caso di riduzione nel numero dei posteggi, il Comune deve provvedere a comunicare alla Regione, entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento, il numero dei posteggi soppressi.
3. La riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione dovrà essere effettuata a partire da apposita istanza dell'interessato, da esaminarsi sulla base di una graduatoria di priorità predisposta dal competente Ufficio sulla base dei seguenti elementi:
  - a) anzianità di presenza effettiva sul mercato;
  - b) anzianità di presenza effettiva sul posteggio;
  - c) anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese;
  - d) compatibilità delle tipologie merceologiche e il tipo di attrezzature utilizzate per la vendita con le dimensioni e le caratteristiche dei posteggi disponibili.
4. Tale graduatoria dovrà essere pubblicata e portata a conoscenza degli operatori del Mercato con idonee modalità non meno di 60 gg. precedenti la data prevista per il trasferimento; contro tale graduatoria è

ammessa istanza di revisione da presentarsi all'Ufficio competente entro 10 gg. dalla data di notifica della graduatoria stessa.

5. Su tali istanze il funzionario Responsabile deve pronunciarsi entro il termine di 10 gg. dalla data di ricevimento dell'istanza, notificando all'interessato l'esito della pronuncia; in caso di accoglimento del ricorso, l'Ufficio provvederà alla pubblicazione ed alla notifica della nuova graduatoria con le medesime modalità già adottate.

## **Art. 21 – Modificazione del posteggio**

1. Gli operatori già titolari di autorizzazione possono presentare all'Ufficio competente apposita istanza di assegnazione di altro posteggio libero nel medesimo mercato per cui il Comune non abbia ancora provveduto ad attivare le procedure di assegnazione di cui all'art. 5 del presente Regolamento, contenente dichiarazione di rinuncia al posteggio di cui l'interessato è già titolare in caso di accoglimento dell'istanza.
2. Il Funzionario Responsabile, verificata la compatibilità del settore merceologico dell'autorizzazione del richiedente e del tipo di attrezzature utilizzate per la vendita con le dimensioni e le caratteristiche del posteggio disponibile, dispone la concessione del posteggio richiesto e la contestuale revoca del posteggio di cui l'interessato è già titolare.
3. Operatori già titolari di autorizzazione possono presentare all'Ufficio competente apposita istanza, anche congiunta, di scambio reciproco del posteggio.
4. Il funzionario Responsabile, verificata la reciproca compatibilità del settore merceologico (alimentare o non alimentare) e del tipo di attrezzature utilizzate per la vendita da ciascun operatore con le dimensioni e le caratteristiche dei posteggi interessati, dispone lo scambio delle concessioni di posteggio.
5. Le domande di cui al comma 1 e al comma 3 trasmesse da operatori che abbiano già presentato, al fine di poter utilizzare autobanchi attrezzati, domanda di ampliamento della superficie del posteggio, che non sia stato possibile accogliere, dovranno essere esaminate prioritariamente in caso di presenza di più domande concorrenti.

## **22 – Modalità e divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita**

Per il buon funzionamento del Mercato, i concessionari di posteggio dovranno attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) Devono esibire i documenti autorizzativi (autorizzazione e Carta d'Esercizio) in originale.
- b) Devono rispettare le norme sulla pubblicità dei prezzi.
- c) Devono utilizzare i posteggi nel rispetto della tipologia merceologica a cui sono destinati.
- d) Devono tenere i banchi di vendita in buona e decorosa efficienza, i corridoi tra banco e banco non possono essere utilizzati per la vendita, non possono essere occupati da sacchi, contenitori ed altro, deve in ogni caso essere arretrata di non meno di m. 0,5 sui lati. Eccezionalmente e in caso di impossibilità oggettiva possono essere concesse deroghe a tali arretramenti. Lo spazio tra i banchi di vendita ha esclusiva funzione di transito. E' vietato agli operatori commerciali di consentire alla clientela di stazionarvi. Per la vendita di prodotti alimentari (frutta e verdura) le casse non devono poggiare direttamente sul manto stradale.
- e) Devono collocare le tende di protezione al banco di vendita ad una altezza dal suolo non inferiore a mt. 2,20. L'eventuale sporgenza della tenda dal banco di vendita, che coincide con l'occupazione del suolo di cui al precedente comma, non deve in nessun caso essere superiore alle dimensioni complessive del posteggio.

- f) La merce in vendita non deve in nessun caso fuoriuscire e/o essere collocata all'esterno del perimetro costituito dalla massima occupazione di suolo concessa nell'ambito del posteggio, così come arretrata ai sensi dei precedenti commi.
- g) In ogni caso l'esercente deve sempre assicurare e favorire il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento, eventualmente provvedendo alla sollecita chiusura della propria struttura in caso di pubblica necessità.
- h) E' fatto divieto agli operatori commerciali di consentire a persone estranee alla loro attività di stazionare dietro il banco e dentro il negozio mobile.
- i) Devono, alla fine del mercato, lasciare il posteggio assegnato libero da ogni ingombro.
- j) Ogni esercente l'attività di vendita su aree pubbliche mediante posteggio a carattere permanente o ricorrente, e ogni suo dipendente e/o preposto, devono essere muniti di tessera di riconoscimento predisposta dal Comune, che deve essere esposta in maniera visibile sulla persona. Tale tessera è rilasciata dall'Ufficio Commercio e deve essere indossata sulla persona in modo ben visibile. Essa deve contenere in modo chiaro e leggibile la ragione sociale dell'eventuale società o ditta titolare della concessione del posteggio. Di analoga tessera identificativa devono essere muniti anche i frequentatori occasionali di cui all'art. 12 del presente Regolamento, che siano assegnatari di posteggio temporaneamente non occupato dal titolare. Questa tessera contiene il numero di posizione giornaliera, acquisita dall'esercente in questione in funzione di quanto stabilito dall'art. 12 del presente Regolamento ed è fornita d'ufficio. La tessera deve essere restituita al competente Ufficio o al personale di Polizia Locale al termine dell'attività giornaliera.
- k) Non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella loro assegnata in concessione.
- l) Non possono danneggiare o intralciare l'esercizio di vendita attiguo, passaggi destinati al pubblico, il suolo pubblico, le piante, le prese d'acqua ed elettriche.
- m) Possono mantenere nel posteggio i propri automezzi, attrezzati o non, purchè sostino entro lo spazio delimitato dalla concessione di posteggio.
- n) Esclusivamente agli operatori del settore, è consentito l'uso di apparecchi per l'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, a condizione che il volume sia mantenuto a livelli tali da non arrecare disturbo e nel rispetto delle leggi vigenti. In tutti gli altri casi, l'uso di mezzi sonori è vietato.
- o) Sono tenuti ad occupare il posteggio assegnato per l'intera durata del Mercato, fatti salvi i casi di forza maggiore relativi a particolari condizioni climatiche, problemi di salute, urgente stato di necessità per il quale è richiesto l'allontanamento dal mercato. In ogni caso contrario saranno considerati assenti a tutti gli effetti.

## **Art. 23 – Canone occupazione suolo pubblico**

In riferimento al vigente Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'uso del posteggio per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche, è subordinato al pagamento del relativo canone, come da deliberazione annuale, in relazione alla tipologia dell'occupazione e della tariffa in vigore.

Il mancato pagamento del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di ogni altro onere ad esso collegato, è causa di sospensione dell'uso e, quindi, di decadenza della concessione.

In via primaria, si applicano le disposizioni della legge 25/03/1997, n. 77, art. 6 quando l'Ufficio Tributi accerta e comunica all'Ufficio competente dopo 45 giorni dall'originaria scadenza il mancato pagamento, parziale o totale, di uno qualsiasi degli oneri dovuti. L'ufficio competente attiva il provvedimento obbligatorio di sospensione e diffida all'uso del posteggio per mancato pagamento.

Qualora il mancato pagamento dovesse reiterarsi oltre tre sospensioni subite viene disposta la revoca della concessione e comunque, fermo restando che il persistere del mancato pagamento oltre i 180 giorni comporta la automatica revoca della concessione stessa. Resta, in ogni caso, salva la procedura per la riscossione coatta.

## **Art. 24 – Decadenza e revoca delle concessioni di posteggio**

Oltre a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, l'operatore decade dalla concessione di posteggio per il mancato utilizzo in ciascun anno solare per un periodo complessivamente superiore a 4 mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza, infortunio.

La decadenza è altresì prevista in caso di recidiva, previa diffida scritta, per gravi violazioni delle norme sull'esercizio dell'attività e delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

La decadenza è automatica, va comunicata tempestivamente all'operatore interessato e comporta la revoca dell'autorizzazione.

Il Comune può revocare la concessione del posteggio per fondati motivi di pubblico interesse. In tal caso, l'operatore ha diritto ad ottenere un nuovo posteggio nel territorio comunale, che per dimensioni non sia inferiore a quello revocato e localizzato sentito il parere dell'operatore stesso. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio ha facoltà di continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio già assegnato e da revocarsi.

L'autorizzazione è altresì revocata per i seguenti motivi:

1. qualora non venga iniziata l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
2. per decadenza dalla concessione del posteggio;
3. qualora il titolare di una autorizzazione per l'esercizio del commercio itinerante sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno, salvo proroga non superiore a 3 mesi in caso di comprovata necessità, accertata presso la C.C.I.A.A. o altro;
4. per perdita dei requisiti soggettivi;
5. in caso di subingresso per causa di morte quando entro un anno dal decesso del titolare dell'autorizzazione non venga presentata la comunicazione di subingresso da parte degli eredi, in caso di reiterarsi di insolvenza in merito al pagamento della C.O.S.A.P. nei termini previsti dall'art. 23 del presente Regolamento.

L'atto di revoca è disposto dal Servizio Commercio e deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio di procedimento agli interessati. Qualora ciò fosse impossibile, per irreperibilità degli stessi, l'obbligo della comunicazione si intende assolto mediante pubblicazione dell'avvio del procedimento per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio ed in due giornate di mercato.

Alla revoca dell'autorizzazione segue di diritto la decadenza della concessione del posteggio essendo elementi inscindibili tra loro per l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche.

## **Art. 25 – Scambio di posteggio**

Gli operatori già concessionari non possono scambiarsi il posteggio se non con l'espresso consenso del Comune.

L'istanza a firma congiunta va inoltrata al responsabile di mercato con dichiarazione di rinuncia, in caso di accoglimento, della concessione posseduta.

Il Comune, verificate le necessarie compatibilità, potrà accogliere l'istanza provvedendo di seguito al rilascio dei nuovi titoli autorizzativi in sostituzione di quelli rinunciati.

## **Art. 26 – Norme Igienico Sanitarie**

Le caratteristiche degli automezzi attrezzati, adibiti alla vendita di sostanze alimentari, dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nell'ordinanza del Ministero della Sanità del 03/04/2002 oltre che alle norme dettate dai Regolamenti Locali di Igiene.

### **Art. 27 – Sanzioni**

Fermo restando quanto previsto dalla L.R. n. 8 del 31/03/2008 e dalla L.R. n. 9 del 29/06/2009, le infrazioni alle disposizioni del presente Regolamento e alle relative ordinanze attuative comportano l'applicazione della sanzione amministrativa dell'importo da € 50,00= a € 500,00=.

In base alla L.R. n. 9 del 29/06/09, l'operatore che risulti sprovvisto della Carta d'Esercizio ovvero ne ometta l'aggiornamento entro 90 giorni dalla modifica dei dati in essa contenuti è punito con la sanzione amministrativa del pagamento da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 3.000,00.

In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva il Responsabile di Settore Vigilanza può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni di calendario.

La recidiva si verifica qualora sia commessa la stessa violazione per due volte nell'arco dei dodici mesi, anche se si è provveduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

In caso di recidiva reiterata nei dodici mesi è disposta la decadenza del posteggio.

## **TITOLO 1.5. FIERE**

### **Art. 28 – Istituzione delle Fiere**

L'individuazione delle aree per l'istituzione delle Fiere è decisa dal Comune nel rispetto delle indicazioni di cui alla D.g.r. 3/12/2008 n. 8/8570.

Se non diversamente disciplinato nel provvedimento di istituzione, alle Fiere si applicano le norme del presente Regolamento, comprese quelle relative alle autorizzazioni per posteggi decennali, purchè compatibili.

### **Art. 29 – Assegnazione dei posteggi nelle Fiere**

1. L'assegnazione dei posteggi nelle fiere può essere effettuata unicamente nei confronti di soggetti già titolari di autorizzazione per l'occupazione di posteggi o per l'esercizio dell'attività in forma itinerante.
2. L'assegnazione ha valore unicamente per i giorni di fiera.
3. A ciascun soggetto possono essere concessi un massimo di 1 posteggi nell'ambito della medesima fiera.
4. Il posteggio è concesso con riferimento ai settori merceologici alimentare e/o non alimentare, oppure, in caso di fiera specializzata, con riferimento alle tipologie ammesse, come indicate nel provvedimento istitutivo della fiera.

### **Art. 30 – Domanda di assegnazione di posteggio nella Fiera**

1. La domanda di assegnazione di posteggio in una fiera deve essere presentata al Comune entro il periodo determinato dall'Amministrazione stessa nel provvedimento di istituzione della Fiera.
2. Nella domanda, presentata in marca da bollo, l'interessato dichiara:
  - a) i dati anagrafici ed il codice fiscale;
  - b) gli estremi (numero, data ed Ente che ha provveduto al rilascio);

- c) denominazione della Fiera, giorno di svolgimento;
  - d) il settore, i settori o le tipologie merceologiche di cui l'interessato intende effettuare la vendita;
  - e) le dimensioni del posteggio richiesto, a partire dalle caratteristiche dell'attrezzatura utilizzata per svolgere l'attività di vendita;
  - f) l'eventuale validità pluriennale della domanda, se prevista dal provvedimento di istituzione della Fiera.
3. Il posteggio nella singola Fiera è assegnato, con graduatoria separata per ciascuno dei settori merceologici o delle tipologie merceologiche eventualmente previste, in base ad una graduatoria, pubblicata nel termine previsto dal provvedimento di istituzione della Fiera, compilata in base ai seguenti criteri di priorità:
- 1) maggior numero di presenze effettive (ovvero di giorni in cui l'operatore ha potuto effettuare l'attività di vendita) nella Fiera;
  - 2) maggior numero di presenze (ovvero di giorni in cui l'operatore risultava in graduatoria e, pur essendosi presentato, non ha potuto esercitare attività di vendita) nella Fiera;
  - 3) anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese.
4. A parità dei predetti titoli, vale l'ordine cronologico di consegna o spedizione della domanda.

## **TITOLO 1.6. COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE**

### **Art. 31 – Definizione**

L'esercizio di commercio su aree pubbliche in forma itinerante è soggetto al rilascio dell'autorizzazione di cui alla L.R. 08/08, che abilita l'operatore a svolgere l'attività su tutto il territorio regionale.

L'autorizzazione abilita altresì l'operatore a partecipare alle Fiere che si svolgono sul territorio nazionale, alla vendita presso il domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, di cura, di intrattenimento o svago.

Al medesimo operatore non può essere rilasciata più di una autorizzazione senza che ciò precluda per l'operatore stesso la possibilità di acquisire altre aziende o ramo d'azienda, aventi per oggetto l'esercizio del commercio in forma itinerante.

### **Art. 32 – Limitazioni**

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere oggetto di limitazioni e divieti per comprovate ragioni di viabilità, di carattere igienico sanitario o per motivi di pubblico interesse.

Il Sindaco con apposita e motivata ordinanza individua le specifiche aree del territorio in cui l'esercizio del commercio in forma itinerante è vietato.

Le soste per l'esercizio del commercio in forma itinerante devono essere limitate al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle vigenti normative igienico sanitarie. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 60 minuti per ciascun giorno. (art. 17, comma 3, Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi e aree pubbliche). E' fatto altresì divieto di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante. Fatti salvi i Comuni montani come classificati dalla L.R. 25 del 15/10/07.

Durante lo svolgimento di un Mercato o di una Fiera, il commercio in forma itinerante è interdetto nelle aree circostanti fino ad una distanza di 500 mt. dall'area mercatale o della Fiera.

## Pianta Organica Mercato di Via Volta

**COLLOCAZIONE:**

Via Volta

**DESTINAZIONE MERCEOLOGICA GENERALE:**

Non specializzato – alimentare e non alimentare

**BANCHI:**

10 banchi alimentari e 7 banchi non alimentari per una superficie complessiva di 408 mq. circa

<b>BANCO</b>	<b>SUPERFICIE MQ.</b>	<b>GENERI TRATTATI</b>	<b>SPECIALIZZAZIONE MERCEOLOGICA PREVISTA</b>
1	24	Da assegnare	Alimentari vari
2	24	Da assegnare	Ortofrutta
3	24	Da assegnare, riservato ai produttori agricoli	Produttore agricolo
4	24	Da assegnare	Alimentari vari
5	24	Da assegnare	Ortofrutta
6	24	Da assegnare	Prodotti vari non alimentari
7	24	Da assegnare	Prodotti vari non alimentari
8	24	Da assegnare	Prodotti vari non alimentari
9	24	Da assegnare	Articoli tessili per la persona e la casa
10	24	Da assegnare	Calzature/pelletteria
11	24	Da assegnare	Abbigliamento
12	24	Da assegnare	Abbigliamento
13	24	Da assegnare	Formaggi e salumi
14	24	Da assegnare	Prodotti ittici
15	24	Da assegnare	Formaggi e salumi
16	24	Da assegnare	Formaggi e salumi
17	24	Da assegnare	Polleria rosticceria

## Pianta Organica Mercato di Via A. Casati

COLLOCAZIONE:

Via A. Casati

DESTINAZIONE MERCEOLOGICA GENERALE:

Non specializzato – alimentare e non alimentare

BANCHI:

15 banchi alimentari , 34 banchi non alimentari e 5 banchi misti per una superficie complessiva di 1707 mq.

BANCO	SUPERFICIE MQ.	SETTORE MERCEOLOGICO
1	36	NON ALIMENTARE
2	27	MISTO
3	18	ALIMENTARE
4	36	NON ALIMENTARE
5	21	ALIMENTARE
6	21	MISTO
7	27	NON ALIMENTARE
8	27	NON ALIMENTARE
9	36	ALIMENTARE
10	27	NON ALIMENTARE
11	36	NON ALIMENTARE
12	36	NON ALIMENTARE
13	38	NON ALIMENTARE
14	38	NON ALIMENTARE
15	27	NON ALIMENTARE
16	36	NON ALIMENTARE
17	27	MISTO
18	27	NON ALIMENTARE
19	36	ALIMENTARE
20	36	NON ALIMENTARE
21	27	NON ALIMENTARE
22	27	ALIMENTARE
23	27	ALIMENTARE
24	36	NON ALIMENTARE

<b>BANCO</b>	<b>SUPERFICIE MQ.</b>	<b>SETTORE</b>
25	27	ALIMENTARE
26	36	MISTO
27	36	ALIMENTARE
28	28	NON ALIMENTARE
29	36	ALIMENTARE
30	27	ALIMENTARE
31	36	NON ALIMENTARE
32	36	NON ALIMENTARE
33	40	NON ALIMENTARE
34	36	ALIMENTARE
35	36	MISTO
36	36	NON ALIMENTARE
37	27	NON ALIMENTARE
38	36	NON ALIMENTARE
39	27	NON ALIMENTARE
40	27	NON ALIMENTARE
41	27	NON ALIMENTARE
42	36	NON ALIMENTARE
43	36	NON ALIMENTARE
44	27	NON ALIMENTARE
45	36	NON ALIMENTARE
46	36	NON ALIMENTARE
47	36	ALIMENTARE
48	36	NON ALIMENTARE
49	36	NON ALIMENTARE
50	27	NON ALIMENTARE
51	45	ALIMENTARE
52	28	NON ALIMENTARE
53	24	ALIMENTARE
54	20	ALIMENTARE